


94-2/2

Proposta di
Decreto
d'urto



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 5157/07

Roma, addì 10 SETTEMBRE 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico".

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 2147/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della Legge 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO

-Gabinetto-

IL SEGRETARIO GENERALE

ROMA

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto

ENTRATA - 11/09/2007 - 0014508 - 17.21.3

Ufficio : Legislativo



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 agosto 2007

N. della Sezione: 2147/2007

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico –
schema di decreto del Presidente della
Repubblica concernente “*Regolamento
di organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico*”.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con
nota prot. n. 7996-17.21.3/2 del 14
maggio 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico chiede il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio reso nell’adunanza del 4 giugno 2007
e la nota di adempimento dell’Amministrazione in data 31 luglio 2007;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe
Roxas;

PREMESSO:

Lo schema di regolamento in oggetto è stato esaminato dalla Sezione
nell’adunanza del 4 giugno 2007;

Con parere interlocutorio, la Sezione aveva rilevato, in via pregiudiziale,
che, poiché lo schema di regolamento è stato altresì predisposto in attuazione
dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), il quale dispone che “*con regolamento da emanare... ai*

sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400” si provvede *“alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale e non generale”* e tenuto conto di quanto dettato in proposito dalle *“Linee guida”* predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la normativa regolamentare doveva estendersi anche alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali non generali da attuare in coerenza con i criteri dettati nella predetta legge finanziaria (commi 404 e seguenti).

Poiché lo schema di regolamento trasmesso prevedeva, invece, la sola riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali, elencando le attribuzioni per ciascuno di essi, ma senza specificare gli uffici di secondo livello emergenti dalla riorganizzazione e destinati ad operare nei relativi ambito, la Sezione aveva espresso il parere della necessità di conformare le previsioni regolamentari alle disposizioni sopra menzionate.

Ciò in quanto l'articolo 19 dello schema trasmesso, si limitava ad indicare il numero complessivo degli uffici non dirigenziali (determinato in 165) rinviando alla decretazione ministeriale successiva l'individuazione degli uffici in questione.

Su tale punto veniva altresì richiesto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione.

Con nota del 31 luglio 2007, l'Amministrazione proponente, condividendo quanto rilevato da questa Sezione, ha fatto pervenire una stesura aggiornata della Tabella A allegata allo schema trasmesso, recante la ripartizione degli uffici non dirigenziali con l'attribuzione a ciascun ufficio di primo livello, con riduzione a 164 degli uffici originariamente enunciati.

CONSIDERATO:

La Sezione prende atto con soddisfazione della sostanziale condivisione da parte di codesto Ministero delle linee interpretative dell'articolo 1, commi 404 e ss., della legge finanziaria n. 296 del 2006 per quanto concerne la fonte dell'assetto degli uffici di livello dirigenziale non generale in relazione

all'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri di cui ai commi 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Invero, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio punto di vista al riguardo con la nota DAGL.5678/1.3.4.3./07/5 del 19 luglio 2007, esprimendo l'avviso che le prescrizioni recate dalla legge finanziaria 2007 non innovino il modello sistematico di riorganizzazione delle strutture a suo tempo determinato con l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che, per quanto di interesse, prevede, al comma 4, che *"all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare"*, con norma interpretata quale specificazione di quanto recato dall'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (che rimette alla decretazione ministeriale la sola definizione dei compiti degli uffici in questione).

La novità recata dalla legge finanziaria per il 2007, in relazione al perseguito contenimento della spesa, può quindi identificarsi nella necessità di prevedere, in ambito regolamentare, il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale, da ripartire, successivamente, tra le varie strutture di primo livello.

Tale punto di vista è condiviso dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Osserva la Sezione come il riordino delle strutture centrali e periferiche dei Ministeri designato dai commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006, finalizzato alla razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e costi di funzionamento delle strutture, presenti, in ragione dei criteri da adottare e della loro incidenza sulle strutture esistenti, caratteri peculiari, che determinano uno specifico schema procedurale che si sovrappone alle ordinarie modalità organizzative degli uffici in questione, condizionandone l'attuazione.

Ed infatti, la Presidenza del Consiglio, nelle *"Linee guida"* emanate in data 13 aprile 2007, reca una compiuta analisi dei criteri vincolanti cui le Amministrazioni debbono conformarsi per il conseguimento degli obiettivi specifici, siano essi definiti dalla legge in via quantitativa e previsti come

modalità di razionalizzazione cui conseguono benefici non immediatamente quantificabili (gestione unitaria del personale, utilizzo di strumenti di innovazione tecnologica, riorganizzazione degli uffici di ispezione o controllo etc.).

In altri termini, alla definizione delle macrostrutture ministeriali e alla precisazione dei relativi compiti, deve necessariamente coordinarsi l'identificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale necessari e sufficienti per il corretto svolgimento delle attribuzioni istituzionali.

In tale logica si iscrive la prescrizione recata dal comma 404 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che, infatti, non prevede una riduzione predeterminata del numero degli uffici, ma si limita a stabilire una misura minima della riduzione da apportare agli uffici dirigenziali generali e non generali, richiedendo esplicitamente la eliminazione delle duplicazioni organizzative, ove esistenti.

A tale schema è pienamente coerente la disposizione normativa che impone l'adozione dello schema regolamentare, non a caso identificato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 *bis*, della legge n. 400 del 1988 per la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale che non generale, quale risultante dalla preliminare revisione delle strutture secondi i previsti criteri.

Ed è quanto evidentemente attuato dal Ministero proponente che, a valle della analisi riorganizzativa, ha determinato in 164 gli uffici di secondo livelli, ripartiti secondo quanto elencato nella Tabella inviata.

Tuttavia, per assicurare il pieno rispetto della cogente disposizione recata dalla norma primaria e l'uniformità di comportamento, appare necessario trasferire dalla tabella al testo regolamentare, mediante l'identificazione numerica degli uffici di livello non dirigenziale riferiti a ciascun ufficio di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale – come previsto dalla norma primaria e dalle “*Linee Guida*” della Presidenza del Consiglio – la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in questione.

Tale adempimento, potrà essere soddisfatto prevedendo l'inclusione, per ciascuna delle strutture di primo livello di un comma del seguente tenore: *"La direzione generale (o altre strutture equivalente) si articola in x uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento"*.

Conseguentemente, devono essere espunte dallo schema le norme concernenti l'indicazione del numero complessivo degli uffici di secondo livello (art. 19 dello schema).

In ordine ai pareri allegati alla relazione, la Sezione rileva che al fascicolo non sono accluse, come sarebbe stato opportuno, le asseverazioni previste dal comma 407 dell'articolo 1 della legge n. 299 del 2006; tuttavia l'allegazione del parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, cui tali asseverazioni dovevano essere inviate, lascia presumere la corretta esecuzione di tale adempimento.


Dal punto di vista formale, rileva infine la Sezione che il testo deve essere integrato con la formule clausola di inserzione negli atti ufficiale della Repubblica.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le considerazione sopra indicate.

Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)




L'Estensore


(Giuseppe Roxas)



Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)





copie

Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 4451/07

Roma, addì 11 LUGLIO.....2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente *“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”*.

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Gab. dell'On. Ministro
ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 2147/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 4 giugno 2007

N. della Sezione:
2147/2007

OGGETTO:

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO – Schema di decreto
del Presidente della Repubblica
concernente “*Regolamento di
organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico*”.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota
prot. n. 7996-17.21.3/2 del 14 maggio
2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico chiede il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe
Roxas;

PREMESSO

Lo schema di regolamento in esame provvede alla organizzazione del
nuovo Ministero dello sviluppo economico, istituito con decreto-legge 18

maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Come sottolinea l'Amministrazione, il nuovo Ministero succede, con alcune modifiche di competenze, al precedente Ministero delle attività produttive (MAP), la cui organizzazione, peraltro, non era stata portata a termine nella precedente legislatura.

In particolare, con il predetto decreto-legge, come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il nuovo Ministero dello sviluppo economico:

- ha acquisito le competenze e le relative risorse in materia di politiche di sviluppo e coesione che facevano capo all'omonimo dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze (con esclusione delle competenze riferibili all'attività di segreteria del CIPE);
- ha ceduto alcune competenze in materia di internazionalizzazione (per effetto della ricostituzione del Ministero del commercio internazionale) e di turismo (attribuite ad apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- ha confermato le competenze del precedente Ministero, in particolare in materia di liberalizzazioni, tutela del consumatore, riforma del settore energetico e politica industriale.

L'insieme delle modifiche legislative richiamate e le iniziative già intraprese dal Governo nei comparti indicati, rende perciò necessario procedere ad una riorganizzazione degli uffici confluiti nel nuovo Ministero, in funzione delle competenze ad esso attribuite.

Al riguardo, l'art. 1, comma 23, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 di riordino dei Ministeri, prescrive che, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello; a ciò aggiungasi che l'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

(legge finanziaria 2007) prevede che, entro il 30 aprile 2007, deve provvedersi all'emanazione di regolamenti di organizzazione dei Ministeri finalizzati a razionalizzarne e ottimizzarne le strutture e a ridurre il numero nonché le spese e i costi di funzionamento.

In attuazione delle richiamate disposizioni è stato predisposto lo schema di regolamento in esame che, in relazione alle funzioni ed ambiti di spettanza del Ministero, si propone di riorganizzare gli uffici ministeriali, precisando le competenze ad essi attribuite.

Lo schema, adottando il modello organizzativo dipartimentale, prevede l'istituzione di tre dipartimenti e precisamente:

- a) il Dipartimento per la competitività;
- b) il Dipartimento per la regolazione del mercato;
- c) il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

Ciascuno dei Dipartimenti è articolato su quattro Direzioni generali; sono inoltre previste l'incardinamento del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e l'istituzione della Conferenza permanente dei Capi dipartimento a fini di coordinamento generale.

Per le funzioni di consulenza, studio e ricerca sono inoltre presenti cinque posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati uno ciascuno ai primi due Dipartimenti, ed i residui tre al Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione.

Quanto agli uffici di livello dirigenziale non generale, lo schema prevede, all'art. 19, la riduzione a 165 unità o posti di funzione – in coerenza numerica complessiva con la riduzione prevista dal citato comma 404 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 – rinviando a un decreto ministeriale l'individuazione degli uffici, all'esito della revisione da attuare secondo i principi recati dal medesimo comma 404.

Sullo schema che si compone di 22 articoli e che è corredato dalla tabella organica del Ministero e dalla relazione tecnico-finanziaria nonché dal piano

operativo prescritto dalla riportata legge finanziaria, sono stati acquisiti i pareri del Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministero dell'economia e delle finanze ed è stata data informazione alle organizzazioni sindacali.

CONSIDERATO

Da quanto esposto in premessa emerge chiaramente come l'Amministrazione abbia inteso, con il regolamento in esame, dare contestuale applicazione alla ristrutturazione dell'assetto organizzativo delle strutture cui sono preposti dirigenti di primo livello e alle prescrizioni recate dal comma 404 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007.

Al riguardo, la Sezione non può esimersi dal formulare le seguenti osservazioni.

La norma sopracitata dispone che *“con regolamenti da emanare entro il 30 aprile 2007....si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale...”*. In proposito, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, ha diramato *“linee guida”* finalizzate, in particolare, a precisare gli obiettivi dell'intervento e fornire indicazioni operative.

Dalla disposizione normativa e dalle citate *“linee guida”* (in particolare I parte – obiettivi – n. 1, lett b) e n. 3, lett. a); II parte – Regolamenti di riorganizzazione – n. 1) emerge che la riorganizzazione ha per oggetto non solo gli uffici dirigenziale generali, ma anche quelli dirigenziali non generali.

Lo schema di regolamento in esame che, come ricordato in premessa, dettaglia gli uffici dirigenziali generali, elencando per ciascuno di essi le specifiche attribuzioni, non puntualizza gli uffici di livello dirigenziale non generale, limitandosi ad indicare, nell'articolo 19, il numero complessivo di tali uffici (determinato in 165 unità o posti di funzione), senza alcun riparto tra Direzione generale e le altre strutture, operazione che è rimessa a un successivo decreto ministeriale nel cui ambito dovrebbe trovare concreta attuazione quella revisione volta ad evitare duplicazioni organizzative che costituisce presupposto della revisione in discorso.

Ad avviso della Sezione, lo schema di regolamento dovrebbe pertanto essere reso conforme alle disposizioni sopra menzionate.


E ciò a maggior ragione qualora si consideri che l'elencazione delle competenze dei singoli uffici dirigenziali generali recata dall'articolato – che, per vero, potrebbe essere più essenziale in relazione alle funzioni attribuite – sembra consentire una precisa identificazione delle strutture di secondo livello e delle loro attribuzioni e dotazioni.

Su tali aspetti va segnalata l'esigenza di acquisire il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

P.Q.M.

Esprime parere interlocutorio nei sensi di cui in motivazione.

Visto
Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)



Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)

